

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE n. 302

Schema di Decreto Legislativo recante Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

DOCUMENTO DI PROPOSTA ASCOMAC COGENA**Roma, 12 gennaio 2010**

In riferimento allo Schema di Decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 novembre 2010, **Ascomac Cogena** esprime, in linea generale, il proprio apprezzamento per l'attività di recepimento della direttiva comunitaria 2009/28/CE.

Si tratta di un provvedimento strategico per il sistema energetico nazionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi 2020, attraverso la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, atto a consentire, finalmente, all'utente finale nel caso di autoproduzione o al cliente finale nel caso di acquisto, di poter ridurre il costo di approvvigionamento energetico attraverso:

- uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica
- i molti vantaggi derivanti dal passaggio a una produzione energetica decentrata, di cui le fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento sono elementi essenziali e qualificanti, tra cui:
 - l'utilizzo delle fonti di energia locali
 - la maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici
 - le minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica
 - lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie a:
 - disponibilità di fonti di reddito e
 - creazione di posti di lavoro a livello locale.

Il Provvedimento sembra rendere più efficiente la generazione di energia da fonti rinnovabili, valorizzare l'energia termica con lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento, migliorare, con riferimento all'efficienza energetica, il meccanismo dei Certificati Bianchi.

Ciò premesso, lo Schema di Decreto di recepimento, così come articolato, lascia pur tuttavia diverse *"questioni aperte"*.

Alcune disposizioni, contenute nello Schema di Decreto Legislativo in materia di Informazione, Semplificazione alla installazione, Generazione di energia, Utilizzo, Efficienza energetica, Smart Grids, riteniamo, finiscano per non cogliere appieno lo spirito del Legislatore comunitario finalizzato alla migliore generazione e promozione dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Di seguito riportiamo una breve sintesi dei temi ed argomenti, sviluppati e motivati nell'Allegato al presente Documento di Proposta e riguardante i singoli articoli del Decreto in oggetto.



QUESTIONI APERTE

Consultazione pubblica

In considerazione della rilevanza dell'Energia e dei settori dell'Efficienza energetica, del Risparmio energetico e delle Fonti rinnovabili, si auspica, quale efficace metodo di lavoro, il coinvolgimento delle parti sociali e di rappresentanza già in fase di predisposizione della normativa, al fine di poter acquisire, attraverso un procedimento di pubblica consultazione – procedura già adottata da diverse Amministrazioni ed Enti di normazione – le istanze e le proposte per un settore strategico per il Paese in termini produttivi, sociali e di servizio, nel pieno rispetto delle autonomie decisionali delle Istituzioni.

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Lo Schema di Decreto Legislativo, in relazione al titolo ed alle finalità della Direttiva dovrebbe valorizzare:

- **sia la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili per la generazione di energia**
- **sia la promozione all'uso (utilizzo) dell'energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili.**

Lo Schema in esame, invece, condensa essenzialmente la disciplina attuativa sull'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e sul regime di sostegno alla generazione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare non risulta attuato il principio di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della Legge Comunitaria 2009 con riferimento alla promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili per il consumo di energia elettrica.

Coordinamento con le discipline vigenti

Lo Schema di Decreto Legislativo:

- non risulta ridefinire né coordinare il corpus normativo vigente, finendo, a nostro parere, per non cogliere quell'obiettivo di chiarezza e certezza del diritto, atteso dagli operatori e dai clienti finali e previsto dall'**art. 2, comma 1, lettera b) della legge Comunitaria 2009**
- non individua specifiche normative, di cui ci sarebbe bisogno, per:
 - la generazione
 - l'autoproduzione
 - il consumodi energia da fonti rinnovabili in materia di:
 - iter autorizzativo (viene introdotta la PAS rispetto alla DIA, quest'ultima ora diventata SCIA)
 - accesso alla rete
 - reti elettriche con obbligo/senza obbligo di connessione di terzi e smart grids.

Il Provvedimento sembra più orientato a “gestire” la “questione incentivi”, a partire dal 2013, che non a dare un effettivo impulso e sviluppo:

- alla politica industriale sia di generazione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, con le tecnologie più efficienti sia di generazione di energia da cogenerazione ad alto rendimento
- alla politica di efficientamento energetico dei settori agricolo, terziario, residenziale, industriale, etc.
- alla politica di utilizzo/consumo di energia rinnovabile ed efficiente da parte del Consumatore utilizzatore/cliente finale che è poi, giova ricordarlo, colui il quale sopporta gli oneri e supporta lo sviluppo delle Energia “verde ed efficiente”, senza un apprezzabile o ritorno alcuno del proprio investimento
- alla politica riguardante lo sviluppo delle reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi per il trasferimento di energia generata sul territorio, e consumata in sito.

Cliente Finale

La promozione della generazione di energia da fonti rinnovabili ed il relativo utilizzo significa contemperare le diverse esigenze di sviluppo del mercato, di tutela del consumatore il quale possa essere messo in condizione di scegliere l'energia "verde ed efficiente" senza pagare più volte lo stesso beneficio ambientale. E' necessario evidenziare che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Italia è oggetto di incentivazione e che il cliente finale già contribuisce all'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Lo Schema di Decreto non pare individuare alcuna azione, strumento, attività di promozione della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili a favore del consumatore/cliente finale, sia in termini di acquisto di energia "verde" che di autoconsumo.

Ciò contribuirebbe a valutare la questione dal punto di vista del consumatore/cliente finale sia sotto il profilo della produzione ed immissione in rete che sotto quelli dell'acquisto di energia verde e dell'autoconsumo in sito (autoprodotta).

Di fatto il cliente finale è un investitore "obbligato" che finisce per non partecipare mai agli utili del proprio investimento.

Una indicazione specifica non solo di sostegno

- alla produzione
- ma, contestualmente, anche all'acquisto di energia "verde" da fonti rinnovabili ed "efficiente" da cogenerazione ad altro rendimento

attraverso provvedimenti

- di natura fiscale quali ad es. l'esenzione dall'accisa sul consumo,
- e/o parafiscale quale ad es. la riduzione percentuale della misura di corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione e degli oneri generali di sistema per l'energia "verde ed efficiente", prelevata da rete con obbligo di connessione di terzi,

darebbe un effettivo impulso alla produzione/consumo di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento attraverso **il contestuale coinvolgimento del produttore/autoproduttore e del cliente finale**, riequilibrando il rapporto domanda/offerta secondo il **criterio della effettività e della sostenibilità**.

Sempre "*Lato domanda*", si segnala la necessità/opportunità di adozione di bandi di appalti pubblici che prevedano criteri di efficienza energetica, introdotti come criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici e come condizione per i progetti finanziati con fondi pubblici (Estratto: Vedi Risoluzione Parlamento europeo sulla revisione del Piano d'Azione per l'Efficienza energetica).

Definizioni

a) Edificio e sistemi alternativi ad alta efficienza

La definizione di Edificio contenuta nello Schema di Decreto differisce da quella indicata nella Direttiva Europea 2010/31/CE, rifusione della Direttiva 2002/91/CE, che:

- non contiene più il limite relativo a superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
- richiama espressamente diverse tecnologie di generazione di energia ad alta efficienza tra cui la cogenerazione.

Tale tecnologia non è di fatto contemplata né nel presente schema di decreto, né nella normativa nazionale - D.Lgs. n. 192/2005 – né regionale, non consentendo al cliente finale di poter scegliere tra i diversi sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione, **in aperta violazione delle direttive comunitarie in merito**.

In particolare **non risulta attuato il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), Legge Comunitaria 2009** in base al quale, nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

b) Area – Area contigua - Proponente – Medesimo soggetto

Lo schema di decreto individua la sola definizione di “Edificio”, non prevedendo né disciplinando compiutamente altre “aree” sui cui sono già oggi allocati ed operativi gli impianti di generazione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Con la sola individuazione della definizione di edificio e quindi della possibilità di installarvi, a determinate condizioni, tecnologie di generazione di energia da fonti rinnovabili, la volontà del Legislatore pare essere quella di escludere dalla disciplina aree, zone, siti, parti di territorio ove allocare le unità/impianti di generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili, definizioni e disciplina peraltro già presente in diversi provvedimenti legislativi nazionali, ancorchè in via non coordinata e disomogenea.

Non vengono previste, individuate, né indicate definizioni specifiche che riguardino ad esempio aree industriali, aree artigianali, consortili o altro ove siano o possano essere dislocati gli impianti di generazione di energia.

Si evidenzia altresì una incoerenza e un mancato coordinamento tra norme riguardanti le fonti rinnovabili – D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i., D.M. 10 dicembre 2010, D.lgs. n. 387/2003, art. 12 e s.m.i. - che prevedono da un lato che l’area sia di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale, e, dall’altro che il richiedente e cioè il produttore di energia e quindi non il cliente finale, abbia titolo (proprietà o comunque disponibilità) sul terreno dove realizza l’impianto.

Regime autorizzativo

L’articolo 6 dello Schema di Decreto Legislativo, rispetto a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera d) della Legge n. 96/2010 :

- **al comma 1**, introduce la nuova procedura PAS, Procedura abilitativa semplificata, sostituendola alla DIA, Denuncia di inizio attività, nel frattempo diventata SCIA Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 49, comma 4 ter. Ai fini di uno snellimento burocratico sarebbe bastato richiamare la DIA, introducendo per il settore alcune norme di semplificazione, fatto questo che avrebbe ridotto il rischio di confusione tra gli operatori. Tra l’altro, giova ricordarlo, l’emanazione delle **Linee Guida non ha tenuto in conto alcuno la modifica apportata dalla Legge n. 122/2010 in materia di sostituzione della Dia con la Scia**
- **al comma 2**, viene introdotta una prima limitazione all’utilizzo della nuova procedura, la cui presentazione viene effettuata esclusivamente dal proprietario dell’immobile. Di fatto la PAS è legata all’immobile che è una sede ma non l’unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili

La locuzione: “proprietario dell’immobile” va coordinato, come segnalato nelle note precedenti, con i termini: “proponente”, “medesimo soggetto”, individuando e definendo, all’articolo 2, il termine che possa ricomprendere le diverse fattispecie.

Informazione

Si esprimono perplessità in ordine ai seguenti punti:

- le informazioni in materia di costi degli impianti, delle tecnologie rientrano nella attività del libero mercato e della libera concorrenza, sono oggetto di libera contrattazione tra le parti. La pubblicazione di tali informazioni sul portale del GSE non risulta dovere essere regolamentata per legge, né tanto meno essere attività tipica di un Soggetto giuridico quale il GSE. Cosa ben diversa sono le informazioni riguardanti dati tecnici
- le informazioni riguardanti le tecnologie ad alta efficienza, sono già oggetto di direttive comunitarie (vedi Direttiva 2010/31/CE) che richiama espressamente la locuzione “sistemi alternativi ad alta efficienza” fornendone un elenco. Si ritiene estremamente negativo in termini di possibile conflitto di interessi attribuire per legge ad un Soggetto giuridico “super partes” quale il GSE che ha compiti di verifica e controllo, il fornire orientamenti su tecnologie ad alta efficienza etc. che condizionano in un senso o in un altro le scelte del mercato e ciò, ribadiamo, a fronte di precise norme comunitarie

- le informazioni vanno coordinate e raccordate con la pubblicazione di casi di studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo a cura dell'Enea, al fine di implementarne i contenuti.

Formazione

Il sistema professionale per l'attività di installatore di cui allo Schema di decreto, si pone in alternativa al D.M.n. 37/ 2008: non si comprende il motivo di tale scelta.

Si ritiene, ai fini di chiarezza normativa, sia più opportuno:

- modificare il D.M. 37/2008 che, ancorchè riguardi l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, già contiene le norme riguardanti gli installatori
- integrare il D.M. 37/2008, ampliandone il campo di applicazione, con specifiche norme relative a impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Efficienza energetica

Il richiamo all'efficienza energetica si concentra essenzialmente sulla questione relativa al regime di sostegno e certificati bianchi.

In particolare, l'intervento in efficienza energetica, previsto dallo Schema di Decreto, si conferma ancora una volta limitato più a salvaguardare i diritti acquisiti che non a creare effettive e nuove situazioni di sviluppo di efficienza energetica. E' il caso ad es. degli impianti cogenerativi entrati in esercizio tra il 1999 ed il 2007 ai quali è riconosciuto un determinato regime di sostegno attraverso una norma – art. 27 comma 4 - che, a livello di coordinamento formale per materia, dovrebbe essere inserita nell'emanando D.M. del MSE sul sostegno alla cogenerazione e che, a livello sostanziale, finisce ancora una volta per premiare per altri 5 anni impianti cogenerativi già entrati in esercizio che hanno già usufruito di altri regimi di sostegno: TEE, CIP6 etc.

Reti energetiche

In relazione a quanto previsto dallo Schema di Decreto, la disciplina relativa alle reti così come individuata, finisce per non sviluppare il mercato e i risparmi per il cliente finale, derivanti della generazione distribuita di energia :

- le smart grids sembrano esclusivo appannaggio delle reti con obbligo di connessione di terzi e del distributore e non anche delle reti elettriche private senza obbligo di connessione di terzi e del produttore che genera energia e la trasferisce all'interno ad es. di un'area industriale, o di un sito residenziale
- non è previsto, conseguentemente, alcuno sviluppo né di reti elettriche private, né tanto meno di smart grids in abbinamento ad unità/impianti di generazione di energia sul territorio ed in sito
- la copertura del “nuovo investimento” pare remunerare i costi per un'attività cui il distributore è tenuto e già remunerata da corrispettivi vigenti versati dal cliente finale
- non comporta alcun vantaggio per il cliente finale consumatore che continua sempre a versare ulteriori corrispettivi a favore di altri soggetti senza poter esso stesso partecipare agli utili dell'investimento al quale ha economicamente contribuito.

Si tratta di indirizzare la politica delle reti verso un “*nuovo approccio energetico*” che fondi i propri requisiti essenziali sul binomio:

“**generazione – utilizzo**”, “**impianto – rete**”, ponendo strutturalmente le basi per una corretta e programmata valorizzazione dell'energia “verde (FR) ed efficiente (CAR)” generata sul territorio e utilizzata in sito, con evidenti vantaggi in termini di competitività della generazione di energia “*là dove serve*” oltre che di conseguimento di diversi obiettivi quali:

- riduzione dei fenomeni speculativi
- riduzione dei consumi di combustibile
- riduzione del costo di uso delle reti
- programmazione, corrispondenza e riequilibrio “domanda/offerta” di energia non solo elettrica ma anche termica

- diffusione a beneficio di pluralità di utilizzatori finali in sito.

In questo senso, la politica di promozione e sostegno - normativo, tecnico, economico, fiscale, regolatorio – va indirizzata, oltre che alla generazione di energia per la relativa immissione in rete, anche alla generazione di energia ed al relativo utilizzo in sito, attraverso reti intelligenti capaci di “programmare” sia la generazione/consumo per il fabbisogno in sito, dall’accensione della lampadina alla ricarica del veicolo elettrico nel cortile condominiale, sia l’accesso alla rete con obbligo di connessione di terzi.

Rete del gas naturale

In generale l’art. 18 attribuisce alla AEEG compiti esclusivi di un provvedimento normativo.

E’ la legge che fissa i principi generali quali ad es. il ritiro integrale del biometano, la priorità di allacciamento alla rete etc. oggetto di successiva regolazione da parte della AEEG.

Il comma 2 prevede direttive da parte dell’AEEG ed in particolare:

- alla lettera a) che stabiliscano caratteristiche chimico fisiche minime del biometano, odorizzazione etc.. Tutte attività tipiche non di un’Autorità regolatoria ma di un Ente tecnico di normazione e oggetto di specifiche norme tecniche
- alla lettera i) che prevedono le misure necessarie affinché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.

Nel caso del biometano da un lato è prevista l’imposizione tariffaria dei corrispettivi a carico del produttore che immette in rete biometano e dall’altro l’erogazione dell’incentivo a produrre (art.22), tenendo conto dell’esigenza di destinare prioritariamente il biometano all’immissione nella rete del gas naturale.

Una contraddizione in termini che non sviluppa ma anzi frena il settore.

Tempistica attuativa

Oneri economici e finanziari – Regimi di sostegno

L’emanazione del Decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, previsto dallo Schema di Decreto, relativo al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio ed il rilascio degli incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come la definizione del nuovo meccanismo di incentivazione di cui all’art. 22, commi 5 e 6, rende necessaria una **tempistica attuativa ristretta** che ampli il periodo transitorio, per consentire agli operatori di poter effettuare una revisione delle proprie valutazioni tecnico-economiche degli investimenti.

Rifacimento impianti

La lettera e), comma 2, art. 22 non prevede tra le fattispecie ivi individuate – nuovi impianti, impianti realizzati a seguito di integrale ricostruzione, impianti ripotenziati – la fattispecie del rifacimento parziale. Tale fattispecie del rifacimento è disciplinata dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), all’art. 2, comma 143 ed attuata dal D.M. 18 dicembre 2008 il cui art. 2, comma 1 lettere i) ed l) definisce rispettivamente il rifacimento totale ed il rifacimento parziale.

Gli impianti oggetto di rifacimento sia totale che parziale accedono al regime di sostegno previsto dalla normativa citata: certificati verdi, tariffa omnicomprensiva, così, come peraltro, le fattispecie indicate nel presente schema di recepimento.

In assenza di abrogazione e di coordinamento di normativa che già disciplina il settore e che individua le soluzioni impiantistiche beneficiarie (nuovo, potenziamento del nuovo, ricostruzione, rifacimenti), non si comprende perché il presente schema di recepimento, quanto meno non coordini l’esistente con la nuova normativa che si intende emanare.

Regime di sostegno

a) Energia termica ed elettrica

Al fine di sostenere la generazione di energia da fonti rinnovabili non solo elettrica ma e soprattutto termica, è necessario ed opportuno che l'incentivo per l'energia elettrica possa essere cumulato con l'incentivo – certificato bianco - previsto per l'energia termica.

b) Aste

Si ritiene il meccanismo delle aste non adatto al sostegno delle iniziative di generazione distribuita di energia la cui capacità di generazione è generalmente riconosciuta in media nel limite dei 10 MWe, creandosi:

- un meccanismo di remunerazione degli investimenti caratterizzato da grande incertezza, complesso e inadatto al sistema autorizzativo italiano
- un conseguente blocco per lo sviluppo del settore e un ulteriore freno al raggiungimento degli obiettivi al 2020
- una concentrazione di iniziative nella mani di pochi e grandi soggetti
- un rischio di attività speculativa di scambio di convenzioni di accesso agli incentivi andando in una direzione contraria
- alla liberalizzazione del mercato elettrico
- alle caratteristiche peculiari dei progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppati da PMI così di fatto escluse dall'accesso al regime di sostegno.

c) Impianti di cogenerazione entrati in esercizio periodo 1999-2007

Il comma 4 prevede un regime di incentivazione “speciale” dedicato ad impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 20/2007.

Nel metodo, si ritiene che: la disciplina del regime di sostegno per impianti entrati in esercizio tra il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 20/2007, semmai debba essere inserita nella Bozza di Decreto Ministero sviluppo economico in materia di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, ed in particolare all'articolo 3, con la previsione di un nuovo comma 3.

Nel merito, si ritiene che gli impianti in questione – 1999/2007 e precedenti - abbiano già ampiamente usufruito di regimi di sostegno a partire dal cd CIP 6, ora in esaurimento, e che continuerebbero ad usufruire di “nuovi” incentivi, ancorchè in misura ridotta, sottraendo in ogni caso risorse allo sviluppo di nuovi impianti e gravando ulteriormente la voce A3 a carico del cliente finale.

Ciò premesso, con l'attribuzione del 30% dell'incentivo previsto per unità di cogenerazione 1999-2007, **il principio di non cumulabilità risulta “violato”** in quanto si stabilisce il divieto di cumulo di più regimi di sostegno “contemporanei” tra loro, ma non la possibilità per impianti che hanno già beneficiato di regimi di sostegno, di continuare ad usufruire dei nuovi incentivi, pur essendo entrati in esercizio oltre 10 anni fa.

Tra l'altro tale previsione, contenuta nello Schema di D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/28/CE, si riferisce all'impianto tal quale, senza neppure una minima previsione di quel “rifacimento” di cui all'art. 2, lettera b) previsto dallo Schema di D.M.. Inoltre l'impianto a partire dal 1999 risulta equiparato al cd alto rendimento, dal momento che lo schema di D.M. disciplina il sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento.

Sul tema in esame, sul regime di sostegno di cui tali impianti – 1999/2007 - hanno beneficiato, sulla attuazione di quanto già previsto dalla Legge n. 99/09 in materia di meccanismi volontari di risoluzione anticipata da parte dei produttori delle convenzioni CIP_6 oggi in essere, sui costi per il cliente finale, si rinvia alle analisi e proposte articolate da diversi Documenti dell'AEEG illustrati nel corso di diverse Audizioni parlamentari.

Enea

Lo schema di decreto, con il comma 1, prende atto del ritardo strutturale nell'attuazione delle leggi attraverso i decreti attuativi, fatto questo ormai noto da tempo e che finisce per creare un affollamento di norme che disciplinano, senza peraltro farlo, il medesimo argomento.

Basti pensare ad esempio in materia di autorizzazioni a:

- ai circa 7 anni per attuare le Linee Guida previste dal D.Lgs. n. 387/2003
- alle norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe, previste dal D.M. di cui alla legge n. 99/2009, art. 27, comma 16, ad oggi inattuato.

Il comma in esame più che richiamare genericamente principi di rapida attuazione di norme, dovrebbe attuarle direttamente mediante decreti ministeriali già previsti.

Lascia perplessi il fatto che per "procedere in tempi brevi" vengano conferiti poteri amministrativi tipici dell'Organo Politico all'Enea che non è Organo Politico, peraltro nelle more.

Biocarburanti bioliquidi

In base all'art. 34 comma 1, dal 1 gennaio 2012 potranno accedere ai meccanismi di sostegno i soli bioliquidi che rispettino i criteri di sostenibilità. Il rispetto dei criteri richiamati è soggetto al provvedimento di recepimento direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009.

È necessario stabilire quanto prima, attraverso l'emanazione del decreto di recepimento della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, il sistema di riferimento per la valutazione della sostenibilità, i valori standard e in quale casi saranno utilizzabili, i requisiti minimi per tracciare la provenienza dell'olio, soprattutto se d'importazione. Sarà inoltre opportuno promuovere lo sviluppo di accordi/sistemi di certificazione sufficienti a garantire la sostenibilità dell'olio importato dai principali paesi fornitori.

Si richiama infine la necessità – per consentire agli operatori di dotarsi degli opportuni strumenti di certificazione – di rispettare il percorso temporale di attuazione dei criteri di sostenibilità previsto all'art. 17 della direttiva 2009/28/CE”.

Certificazioni

In riferimento alle certificazioni si richiama, per coordinamento l'Allegato E, D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 in base al quale: **“Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio: macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore sono fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.”.**


Importazione di energia verde

Così come evidenziato da recenti trasmissioni televisive - Rai Report 29.11.2010 e Dichiarazioni On.le Sottosegretario Saglia - al momento sembra mancare un adeguato sistema di controllo con la conseguenza che spesso quella che si acquista all'estero non è effettivamente energia verde.

L'art. 32 rinnova il meccanismo di incentivazione dell'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea,

Tutto ciò, senza adeguati controlli, finisce per vanificare gli obiettivi della politica di incentivazione e di promozione dell'energia da fonti rinnovabili nel nostro Paese, mettendo sempre più in difficoltà i produttori seri.

Al fine del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, si ritiene si debba sviluppare la filiera della generazione e del consumo di energia rinnovabile in Italia, eliminando nel contempo costi aggiuntivi a carico del cliente finale, piuttosto che procedere nella direzione del rinnovato riconoscimento degli incentivi all'importazione di energia verde: ciò, al fine di evitare distorsioni del mercato.

Dr. Carlo Belvedere
Segretario Generale


Roma, 12 gennaio 2011

Allegato

Documento di Proposta Ascomac Cogena

- Dettaglio delle proposte specifiche in relazione ai singoli articoli e allegati dello Schema di D.Lgs.
- Proposte normative in materia di efficienza energetica